



Tribunale Ordinario di Novara

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Veronica Zanin:

rilevato che:

- DAVIDE NEGRI, C.F. NGRDVD71H20F952U, residente in Trecate (NO), via Volta n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Bovenzi, C.F. BVNGTN68C10B715G e dall'Avv. Alessandra Frigerio ha proposto domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012 e s.s.;
- al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, in persona della dott. Fabrizio Colombo, che soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter, comma 3, l. 3/2012;
- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni, alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi e della documentazione depositata, risulta che:
 - a. il ricorrente, persona fisica non esercente allo stato attività di impresa, era in precedenza socio della società in nome collettivo LA CLINICA DEL COLESTEROLO S.N.C., non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12, atteso che la società in nome collettivo risulta cancellata in data 27.4.2012 e la stessa, come relazionato dall'OCC, non risulta dalle scritture contabili prodotte, rpresentare i requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall;
 - b. il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non ha in precedenza mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
 - c. il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versano in condizione di sovraindebitamento, atteso che con il proprio reddito non è in grado di adempiere, oltre alle spese di prima necessità del proprio nucleo familiare, al debito maturato nei confronti dell'Erario;
- la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;
- allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;

Considerato che:

quanto all'ammissibilità della liquidazione del patrimonio in assenza di beni mobili ed immobili

- il ricorrente ha chiesto che venga disposta l'apertura del procedimento di liquidazione, mettendo a disposizione dei creditori l'importo dallo stesso percepito a titolo di retribuzione, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;
- la liquidazione del patrimonio richiesta dal ricorrente, dunque, comprenderebbe, di fatto, unicamente gli importi percepiti dallo stesso a titolo di retribuzione, detratto quanto necessario al mantenimento della propria famiglia;
- la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare l'ammissibilità di una procedura di liquidazione che preveda unicamente la messa a disposizione della retribuzione o di una quota di essa (vedi, sul punto, l'indirizzo inaugurato da Tribunale di Milano 16 novembre

2017 ed in seguito, *ex multis*, Tribunale di Verona 21 dicembre 2018, Tribunale di Pordenone 14 marzo 2019, Tribunale di Bologna 4 agosto 2020);

- la scrivente, ritiene di poter condividere tale orientamento, atteso che: a) l'istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, la cui dichiarazione fallimento non è evidentemente preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito; b) l'analogia tra le due procedure (affermata, seppur relativamente alle altre tipologie previste di composizione della crisi, da Cass. Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019) porta a ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili; c) tale conclusione trova conferma nella disciplina stessa della procedura di liquidazione; d) l'art. 14-ter della L. 3/2012, infatti, indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione senza menzionare lo stipendio del debitore; e) ai sensi dell'art. 14-quinques lettera d) della medesima Legge, inoltre, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione; f) l'art. 14-quater della L. 3/2012 prevede, poi, la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio; g) poiché nelle procedure alternative alla liquidazione è possibile la cessione di parte dello stipendio, né discende, per analogia, che debba ritenersi ammissibile anche l'accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio;

quanto alla richiesta di pronuncia della misura protettiva prevista dall'art. 14 quinquies, comma, 2 L.3/2012

- è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente;
- si ritiene che il provvedimento ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies;
- il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*" è, infatti, frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione;
- per consentire alla norma una concreta applicazione, perseguendo lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

quanto alla determinazione del patrimonio a disposizione dei creditori per la liquidazione:

- parte ricorrente, nel proprio ricorso, propone di mettere a disposizione dei propri creditori, l'importo mensile di euro 402,00, determinato avendo riguardo alla retribuzione netta mensile, detratto quanto necessario per il mantenimento della famiglia;
- va, tuttavia, considerato che la liquidazione del patrimonio, assimilabile al fallimento, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;
- a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre" (art. 7 c. 1 e 1 bis l. 3/2012), la liquidazione attiene a "tutti i suoi beni" e può essere unicamente richiesta dal debitore (art. 14 ter c.1 l. 3/2012);

- conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 6, lett. b);
- ai fini della determinazione di tale importo, il debitore ha allegato documentazione atta a provare: a) la composizione del nucleo familiare (composta dal ricorrente, dalla convivente e dal figlio minore della coppia); b) le spese mensilmente necessarie per il mantenimento della famiglia; c) riepilogo degli ulteriori costi necessari per l'acquisto di alimenti e generi di prima necessità;
- sulla base di tali documenti, considerato altresì il fabbisogno di un nucleo familiare della composizione indicata secondo gli indici ISTAT ed il proporzionale obbligo di contribuzione di ciascun componente il nucleo (da determinarsi avendo riguardo alla retribuzione percepita dalla compagna convivente), è possibile determinare la somma da sottrarre alla liquidazione in euro 1.600,00 mensili, disponendo, invece, che vengano consegnate al liquidatore le somme eccedenti tale limite;

Ritenuto che:

- sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- sussistano i presupposti per l'accoglimento della misura protettiva proposta;
- ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., avuto riguardo alle esigenze di vita del ricorrente e all'indice istat 2020 (pubblicato a giugno 2021) relativo ai consumi medi di una famiglia avente caratteristiche analoghe al nucleo in oggetto, deve essere escluso dall'attivo l'importo mensile di euro 1.600,00 mensili;
- si rende necessario procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, dev'essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, pur titolare dei requisiti di legge;
- visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di DAVIDE NEGRI, C.F. NGRDVD71H20F952U, residente in Trecate (NO), via Volta n. 8;

nomina liquidatore la dott.ssa Roberta Martelli;

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione l'importo netto mensile di euro 1.600,00 mensili netti;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Novara, 21/02/2022

Il G.D.

dott. Veronica Zanin

R.G. 6/2020 NEGRI DAVIDE

ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

Il debitore ha avanzato proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter L. 3/2012 mettendo a disposizione dei creditori su un arco temporale di 4 anni, il versamento del reddito non necessario al sostenimento della famiglia quest'ultimo quantificato dal ricorrente in € 1.620,00

con richiesta al Tribunale della misura protettiva di cui all'art 14 quinquies c.2 L.3/2012